

Società Aeroporti di Roma s.p.a.
Via dell'Aeroporto di Fiumicino,320
Fiumicino

e p.c.

Direzione Sistema Aeroporti Lazio

Direzione Centrale Sviluppo Economico

Oggetto: procedura di gara per l'accesso di prestatori di servizi di assistenza a terra presso l'aeroporto di Fiumicino.

Si fa riferimento al provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra del 13 ottobre 2014, n. 27/DG con il quale, tra l'altro, si dispone che l'individuazione dei vettori in autoproduzione e dei prestatori dovrà avvenire tramite l'esperimento di gara aperta, così come previsto dall'art. 14 del Regolamento Enac "Certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra" ed. n.5 del 23 aprile 2012, nonché alla previsione contenuta nell'art. 11 del D.lgs. 18/99 recante Attuazione della *Direttiva 96/67/CE* relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, che prevede che la predetta gara debba essere indetta dall'ente di gestione.

Occorre preliminarmente osservare che dalle previsioni del comma 1, lettera i) dell'art. 11 della citata *Direttiva 96/67/CE* è possibile evincere i casi in cui la procedura di gara di che trattasi non può essere esperita dal gestore ed in particolare allorquando

- fornisce servizi analoghi di assistenza a terra;
- controlla, direttamente o indirettamente, una impresa fornitrice di tali servizi;
- detiene una quota di partecipazione in detta impresa.

Ciò premesso, si rappresenta che Assohandler, con una nota del 24 ottobre 2014 indirizzata allo scrivente, facendo riferimento al provvedimento di limitazione di ENAC in oggetto, ha sollevato alcune perplessità circa le garanzie del necessario ruolo *super-partes* nella procedura di sviluppo del bando di gara e relativo capitolato se la gara fosse esperita da codesta Società. Ciò, in quanto l'attuale azionista di riferimento (Atlantia) partecipa contemporaneamente al capitale sociale del principale handler di Fiumicino, ovvero la società Alitalia.



Ciò posto, sebbene l'attuale assetto societario di ADR non paia rientrare pienamente nei casi predetti di esclusione, si ritiene opportuno, in un contesto di assoluta trasparenza, che la gara in argomento venga esperita da questo Ente.

Resta confermato quanto già previsto dal citato provvedimento, che per quanto riguarda l'autoproduzione, essendo al momento presente un solo vettore, si procederà alla selezione tramite gara nel momento in cui si dovesse presentare la richiesta ad operare i servizi di handling limitati da parte di un altro vettore.

In considerazione del tempo trascorso dall'emanazione del citato provvedimento e in considerazione dei tempi necessari per dare attuazione alle procedure selettive, l'originario termine del 30.06.2015 viene posticipato al 31.10.2015.

Cordiali saluti

Alessio Quaranta

